

(Senza dire che ci sia stato un concerto col ministro d'agricoltura e commercio, *senza dirlo*, ma io debbo supporre che ci sia stato) ha presentato al Senato un altro progetto di legge per riforme del Codice della marina mercantile.

In questo progetto di legge di riforme del Codice della marina mercantile, vi è un capo XIII che concerne appunto la *pesca*. È naturale che la Commissione avrebbe dovuto preoccuparsi di questa contemporaneità di progetti; ma per circostanze, le quali è inutile qui narrare, la Commissione avendo già fatto i suoi studi in principio, e trovandosi composta di persone, alcune delle quali furono assenti, come l'onorevole Del Giudice, l'onorevole Brunetti ed altre erano occupate in altre Commissioni o del Codice penale od altri progetti di legge, negli ultimi giorni la Commissione stessa faticava per trovarsi insieme. Colui che vi parla specialmente potè trovarsi poco coi suoi colleghi.

Venendo alla conclusione di questa avvertenza, mi pare sia necessario che i due signori ministri abbiano la compiacenza di significare alla Camera se nel loro concetto i due progetti paralleli possono avere allontanate tutte le collisioni possibili.

Noi vediamo che la legge presentata dal ministro di agricoltura, industria e commercio, dichiara che rimangono inalterate le disposizioni contenute nel Codice della marina mercantile, ed in altre leggi « sulla polizia delle acque e della navigazione, sul trattamento da usarsi verso gli stranieri, e sulle concessioni di pertinenza del demanio pubblico e dei mari territoriali. »

Parrebbe adunque che nel concetto di questa legge, tutto ciò che non si riferisce a questi tre punti, vale a dire, polizia delle acque e navigazione, trattamento da usarsi verso gli stranieri, concessioni di pertinenza del demanio pubblico e dei mari territoriali, dovesse stare nel dominio di questa legge che oggi imprendiamo a discutere.

Ora, questo progetto di legge è, per necessità delle cose, in gran parte un indice di futuri regolamenti; e questi regolamenti, e le successive loro modificazioni, sarebbero approvati per decreto reale sopra proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, avuto il parere dei Consigli provinciali, e delle Camere di commercio.

Tutta l'economia della legge mostra come tutta la materia *pesca* debba essere parte, come è anche razionalmente, della competenza del ministro di agricoltura, industria e commercio. Invece quel progetto di legge presentato al Senato, dice: « la pesca nelle acque dello Stato è sottoposta all'amministrazione marittima. »

Noi temiamo che ci possa essere una qualche con-

traddizione, ed almeno il pericolo di qualche contraddizione.

Per esempio, questo progetto di legge pendente al Senato parla di prove d'idoneità, in modi che saranno stabiliti nei regolamenti, per le persone che dovranno poter pescare regolarmente, regolamenti naturalmente competenti al Ministero della marina.

Questo delle collisioni possibili è il dubbio che ha dominati alcuni membri della Commissione dopo che il lavoro suo era fatto; e su questo noi preghiamo che i signori ministri vogliano tranquillarci.

Ripeto, dovremmo chiedere scusa alla Camera che lo facciamo qui, senza averlo fatto nella relazione, senza avere prima parlato coi signori ministri; ma, come dico, ci furono degl'impedimenti i quali ci hanno obbligati a lasciare in gran parte le cure della Commissione al nostro egregio relatore, e quindi ci hanno distolti dal premettere pratiche.

Ecco la domanda che io credo sia indispensabile di fare per schiarimento nella discussione generale.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io credo di potere rispondere in modo da tranquillare pienamente l'onorevole presidente della Commissione, rilevando come stanno i fatti.

Il progetto della pesca non è in sostanza che l'antico progetto stato, sotto la precedente amministrazione, discusso e votato dalla Camera nel marzo dello scorso anno. Le innovazioni apportate nel progetto in discussione sono valse a semplificarlo e migliorarlo alquanto, non già a introdurre nuove disposizioni.

Ora nello scorso marzo il Codice della marina mercantile che ora pende in Senato, pure vi pendeva nell'ultima Sessione della precedente Legislatura, essendovi stato presentato dal predecessore dell'onorevole mio collega della marina; essendosi fatta anzi pure allora una ripresentazione dell'antecedente, notato al n° 28 della Sessione 1874. E però non fu una semplice Commissione, ma la Camera intera che potè entrare nell'esame, e nella discussione del progetto di legge sulla pesca, e potè votarlo, senza che minimamente si presentasse il dubbio della collisione fra tale legge e il nuovo Codice in progetto sulla marina mercantile. Il progetto della pesca poi per la sua specialità, ha la priorità su quelle parti degli articoli del capo XIII del Codice della marina mercantile, le quali riguardano propriamente la pesca, quindi la questione della contraddizione potrebbe, astrattamente considerata, sorgere; ma in realtà non sussisterebbe che allorquando si fosse in vista di un'altra legge realmente contraddicente al progetto in discussione, non già quando, come nel caso pratico, siamo in vista di un Codice in semplice progetto. In fatto poi, fra il testo della